

REGOLAMENTO (CE) N. 1189/96 DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 1996

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1996/1997, il prezzo d'intervento dei bovini adulti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma,vista la proposta della Commissione⁽²⁾,visto il parere del Parlamento europeo⁽³⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale⁽⁴⁾,considerando che, per la campagna di commercializzazione 1996/1997, è opportuno mantenere il prezzo d'intervento fissato per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996 dal regolamento (CEE) n. 2068/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che fissa, per il periodo dal 1° luglio al 30 giugno 1996, i prezzi d'intervento dei bovini adulti⁽⁵⁾, regolamento modificato dai regolamenti(CE) n. 456/94⁽⁶⁾ e (CE) n. 2417/95⁽⁷⁾ della Commissione per tener conto degli aspetti agromonetari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*Per la campagna di commercializzazione 1996/1997, il prezzo d'intervento per le carcasse di animali maschi della qualità R 3 della tabella comunitaria di classificazione dei bovini adulti stabilita dal regolamento (CEE) n. 1208/81⁽⁸⁾, è fissato a 347,5 ECU per 100 chilogrammi di peso carcassa.*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 giugno 1996.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

M. PINTO

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 (GU n. L 248 del 14. 10. 1995, pag. 39).⁽²⁾ GU n. C 125 del 27. 4. 1996, pag. 32.⁽³⁾ Parere espresso il 23 maggio 1996 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).⁽⁴⁾ Parere espresso il 24 aprile 1996 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).⁽⁵⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 58.⁽⁶⁾ GU n. L 57 dell'1. 3. 1994, pag. 50.⁽⁷⁾ GU n. L 248 del 14. 10. 1995, pag. 39.⁽⁸⁾ GU n. L 123 del 7. 5. 1981, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1026/91 (GU n. L 106 del 26. 4. 1991, pag. 2).